



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 66 DEL 29 dicembre 2016

OGGETTO: Regolamento comunale per la disciplina dell'istituto del reclamo, mediazione e interpello. Approvazione.

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 18:07 nella sala consiliare presso la Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 23.12.2016 n. 19251, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il sig. **Silvio Oliva** in qualità di Presidente del Consiglio.

E' presente il Sindaco, sig. **Cosimo Annunziata**.

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 13, come segue:

N.	NOME E COGNOME		PRESENZA	N.	NOME E COGNOME		PRESENZA
1	COLOMBA	FARINA	No	9	RACHELE	PERRETTA	Si
2	FRANCESCA	BARRETTA	Si	10	SILVIO	OLIVA	Si
3	RAFFAELE	BELVEDERE	Si	11	JESSICA	IANNONE	Si
4	ANDREA	OLIVA	Si	12	ANDREA	ANNUNZIATA	No
5	AURELIO	CALENDA	Si	13	VINCENZO	MARRAZZO	Si
6	MARCO	IAQUINANDI	Si	14	PASQUALINA	FORSELLINO	Si
7	TERESA	PALMA	No	15	FILOMENA	FALLO	Si
8	FRANCESCO	CARRATURO	Si	16	ANGELA MARIA	CALABRESE	Si

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, del D. Lgs. 267/2000) il Segretario generale Paola Pucci.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita i presenti a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che tutti gli interventi sono integralmente riportati nel verbale di seduta che per l'argomento in discussione viene allegato al presente atto;

Vista la proposta di deliberazione allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Finanze ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegato;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico del Conto di cui al verbale n. 8 del 24.11.2016, acquisito al prot. 17695 del 24.11.2016, del pari allegato;

Con la seguente votazione: presenti e votanti n. 14, assenti n. 3 (Farina, Palma, Andrea Annunziata), voti favorevoli n. 10, astenuti n. 4 (Marrazzo, Forsellino, Fallo, Calabrese),

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione allegata alla presente e, per l'effetto, approvare il Regolamento comunale per la disciplina dell'istituto del reclamo, mediazione e interpello nel testo allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.

COMUNE S. MARZANO S/SARNO
ALBO ON-LINE
N° 72



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

Provincia di Salerno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.46 DEL 24-11-2016

Oggetto: Regolamento Comunale per la disciplina dell'istituto del reclamo, mediazione e interpello. Approvazione.

IL SINDACO

Considerato che il reclamo e la mediazione, in materia tributaria, sono stati introdotti con l'art. 39, comma 9, del d.l. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011, quali misure deflattive del contenzioso, da esperire preliminarmente alla presentazione del ricorso.

Rilevato che:

- con il D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 - «Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario», la mediazione tributaria viene estesa anche agli atti degli Enti Locali, delle Dogane ed a quelli di Equitalia con vizi di forma;
- dal 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 156/2015, come previsto dall'art. 12 dello stesso) si passerà, quindi, a dovere esperire un tentativo di mediazione anche riguardo ai tributi di competenza comunale o di altri enti territoriali (Imu, Tari, Tasi, Tosap, Imposta pubblicità, etc.), sempre entro il limite dei ventimila euro;
- oggetto del reclamo e del tentativo di mediazione saranno anche le controversie riguardanti il rifiuto tacito del rimborso;
- per i Comuni, il comma 4 del riformulato art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, prevede che tale disposizione si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa;

Richiamati:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446 inerente la potestà regolamentare dei Comuni;
- l'art.11 della Legge 27 luglio 2000 n.212 che richiama disposizioni in materia di interpello del contribuente applicabili anche agli Enti Locali;
- il D.lgs. n. 156 del 2015 ha operato una generale revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, introducendo in particolare anche per i tributi comunali l'istituto del reclamo/mediazione;

Ritenuto pertanto di doversi dotare di un regolamento che possa fissare delle regole di carattere procedurale che consentano:


1. al contribuente interessato, di conoscere le modalità con le quali indirizzare un'istanza finalizzata a conoscere il corretto comportamento che deve essere seguito qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione di atti normativi e deliberativi aventi natura tributaria con riguardo agli aspetti sostanziali, procedurali e formali del rapporto intercorrente tra Comune e Contribuente medesimo;
2. all'Ufficio comunale chiamato a valutare la proposta di mediazione (o a formularne una) di tenere conto dell'eventuale incertezza delle questioni controverse, del grado di sostenibilità della pretesa, del principio di economicità dell'azione amministrativa.
3. l'autonomia ed l'indipendenza dell'Ufficio Tributi che è investito di ampi margini di discrezionalità e, per questo motivo, potrebbe essere frequentemente chiamato a rispondere del proprio operato, sotto il profilo della responsabilità amministrativo-contabile.

Visto l'art.8 del D.Lgs. 156/2015 che impone ai Comuni di adottare un proprio regolamento per la disciplina dell'istituto del reclamo/mediazione e interpello;

Visto lo schema di Regolamento predisposto dall'Area Economica/Finanziaria e Tributi e ritenuto conforme alle esigenze del Comune di San Marzano sul Sarno;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di approvare il Regolamento comunale per la disciplina del reclamo/mediazione e interpello, come da allegato A), che diventa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art.13, comma 15 del D.L. 201/2011 e dell'art.52, comma 2 del D. Lgs. 446/1997;
- 3) di dare atto che il Regolamento comunale per la disciplina dell'istituto del reclamo/mediazione e interpello è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua attuazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.


Il Sindaco
Comune Annunziata



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO
(Provincia di Salerno)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DEL
RECLAMO/MEDIAZIONE E DELL'INTERPELLO,**

(approvato con deliberazione consiliare n. _____ del _____)

DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Ambito di applicazione, oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 Regolamenti tributari specifici
- Art. 3 Limiti dei regolamenti

TITOLO I IL RECLAMO/MEDIAZIONE

Capo I

Generalità del reclamo/ mediazione

- Art. 4 Finalità del reclamo
- Art. 5 Ambito di applicazione
- Art. 6 Valore della lite
- Art. 7 Istanza di mediazione
- Art. 8 Modalità di presentazione dell'istanza
- Art. 9 Termini di presentazione della mediazione

Capo II

La procedura di mediazione

- Art. 10 Effetti della presentazione dell'istanza di mediazione
- Art. 11 Trattazione dell'istanza
- Art. 12 Esame dell'istanza
- Art. 13 Accordo di mediazione
- Art. 14 Perfezionamento dell'accordo di mediazione
- Art. 15 Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale
- Art. 16 Provvedimento di diniego
- Art. 17 Irregolarità nel perfezionamento della definizione.

TITOLO II INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO

- Art. 18 Costituzione in giudizio del ricorrente
- Art. 19 Capacità di stare in giudizio
- Art. 20 Decorrenza del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente
- Art. 21 Deposito del ricorso
- Art. 22 Spese di giudizio

TITOLO III IL DIRITTO DI INTERPELLO

- Art. 23 Presentazione dell'istanza di interpello
- Art. 24 Istanza di interpello
- Art. 25 Adempimenti del Comune
- Art. 26 Efficacia della risposta all'istanza di interpello

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 27 Norme transitorie
- Art. 28 Norme finali

DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione, oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è volto a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa del Comune di San Marzano sul Sarno, nonché l'imparzialità della stessa e la trasparenza nelle procedure poste in essere in osservanza dei principi di efficienza, equità, efficacia, economicità e trasparenza nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Le norme del presente regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei decreti legislativi di attuazione della legge delega 23/2014 e ad evitare l'insorgere del contenzioso davanti alle Commissioni Tributarie, a seguito di attività accertative relative ad entrate tributarie di competenza comunale. Ha altresì lo scopo di introdurre uno strumento in grado di incentivare la deflazione del contenzioso tributario mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione.
3. Il presente regolamento quindi, nel rispetto dei criteri e principi che disciplinano la potestà regolamentare riconosciuta agli enti locali, è conforme:
 - agli articoli 117 e 119 della Costituzione;
 - all'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - all'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449

L'articolo 117, comma 2, della Costituzione sancisce:

"I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite".

L'articolo 119, commi 1 e 2, della Costituzione recita:

"1. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio

3 L'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, cosiddetto T.U.L.R.) stabilisce:

"Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni."

4 L'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (recante "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni") statuisce:

"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."

5 La Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (avente ad oggetto "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica") all'art. 50, recante "Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali", prevede:

"1. Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera 1), della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto computabili.

4. Le disposizioni contenute del presente regolamento sono altresì volte a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, nonché l'imparzialità della stessa e la trasparenza nelle procedure poste in essere dal competente ufficio comunale. Le predette previsioni sono conformi ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nell'intento di instaurare un rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti.
5. Il reclamo ha la funzione di provocare il riesame dell'attività di accertamento e la valutazione della eventuale proposta di mediazione; tale attività va esperita preliminarmente alla

presentazione del ricorso giurisdizionale, con effetto deflattivo del contenzioso tributario.

6. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

Art.2

Regolamenti tributari specifici

1. Fermi restando i criteri ed i principi generali contenuti nel presente regolamento, le procedure e le disposizioni relative alla gestione di ogni entrata tributaria, sono riportate negli specifici regolamenti che disciplinano gli aspetti particolari correlati al tributo medesimo.

Art.3

Limiti dei regolamenti

1. Al presente regolamento, nonché a quelli che disciplinano le entrate di natura tributaria, vanno posti i vincoli stabiliti dalla riserva di legge sancita dalla Costituzione in ambito tributario, nonché i limiti fissati dai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
2. L'applicabilità delle disposizioni dettate dal presente regolamento, aventi carattere generale, è vincolata dalle previsioni dettate dalla stessa materia che trova disciplina all'interno dello specifico regolamento afferenti ad ogni singolo tributo.
3. Qualora le previsioni del presente regolamento vadano a disciplinare specifiche fattispecie già regolate da singoli atti normativi, il presente atto integra quelli specifici.

TITOLO I IL RECLAMO/MEDIAZIONE

Capo I

Generalità del reclamo/mediazione

Art.4

Finalità del reclamo

1. L'applicazione dell'istituto del reclamo/mediazione alle controversie in ambito di fiscalità locale ha lo scopo di introdurre uno strumento in grado di incentivare la deflazione del contenzioso tributario.
2. L'istituto del reclamo/mediazione è pertanto obbligatorio e deve rappresentare una procedura volta all'esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria.
3. Obiettivo dell'istituto del reclamo è altresì il tentativo di evitare, mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, che la controversia prosegua davanti alla Commissione Tributario Provinciale.

Art. 5

Ambito di applicazione

1. L'istituto del reclamo/mediazione si applica alle controversie tributarie dell'ente locale, di valore non superiore ad euro 20.000,00 (ventimila).
2. La mediazione può riguardare, tra le altre, le controversie relative a:
 - avviso di accertamento;
 - avviso di liquidazione, (ormai assorbito dall'avviso di accertamento, anche se, di fatto, riguarda

le fattispecie a cui è applicabile la sanzione del 30%, disciplinata dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997);

- provvedimento di irrogazione delle sanzioni;
- ruolo;
- diniego espresso o tacito al rimborso di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altre somme non dovute;
- diniego o revoca di agevolazioni;
- cartelle di pagamento per vizi propri.

3. L'istanza di mediazione non è proponibile quando l'impugnazione riguarda:

- controversie di valore superiore a 20.000,00 (ventimila) euro;
- controversie di valore indeterminabile (salvo quelle di natura catastale, concernenti il classamento degli immobili e l'attribuzione della rendita catastale);
- controversie relative ad atti non impugnabili.

4. L'istituto della mediazione è pertanto obbligatorio, per il perseguimento delle finalità indicate al precedente articolo 4.

Art.6 Valore della lite

1. Al fine di determinare il valore della controversia occorre fare riferimento a ciascun atto impugnato; in particolare occorre considerare l'importo del tributo contestato dal contribuente a seguito di impugnazione dell'atto.
2. L'importo di cui al precedente comma 1, deve essere assunto al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. Qualora si sia in presenza di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dall'ammontare di queste ultime.
3. Per le controversie aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, il valore della lite è determinato tenendo in considerazione l'importo del tributo chiesto a rimborso, al netto di accessori, prendendo a riferimento ogni singolo anno d'imposta, quando l'istanza ne contempli più di uno.
4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del reclamo/mediazione, le controversie di valore indeterminabile, ad eccezione delle liti in materia catastale, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992.

Art. 7 Istanza di mediazione

1. Ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 17-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, tesa a chiedere la rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
2. La presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione. Pertanto, dalla proposizione dell'impugnazione derivano, oltre agli effetti sostanziali e processuali del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione.
3. Per le controversie disciplinate dal presente regolamento, il contribuente ha la facoltà di inserire nel ricorso una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
4. Nell'ipotesi in cui il contribuente presenta esclusivamente istanza di reclamo, non contestuale alla proposizione del ricorso giurisdizionale, il Comune ha, comunque, l'obbligo di pronunciarsi sulla stessa nei termini stabiliti dall'art.12 comma 6. Tale procedura garantisce la tutela dell'affidamento e della buona fede sanciti dall'art. 10 dello Statuto del contribuente.
5. L'istanza di reclamo deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) l'indicazione del Comune, cui spetta la legittimazione in giudizio, nei cui confronti è avviato

- il procedimento amministrativo;
- b) i dati identificativi del contribuente, il codice fiscale e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune;
 - e) l'atto impugnato e l'oggetto dell'istanza;
 - d) l'esposizione chiara dei motivi di fatto e di diritto su cui si fonda il reclamo;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
6. Il contribuente può inserire in calce all'istanza di reclamo anche una motivata proposta di mediazione, indicando la rideterminazione dell'ammontare della pretesa tributaria che è disposto a pagare.
7. All'istanza di reclamo deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune utile ai fini dell'esame dei motivi del reclamo.
8. Nel caso in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 5 il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di trenta giorni. I termini di conclusione del procedimento iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è effettuata.
9. L'istanza è inammissibile se:
- è priva dei requisiti di cui al comma i lettere a) e b);
 - il contribuente invitato ad integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 5, non provvede alla regolarizzazione nei termini indicati.
10. L'istanza di reclamo è trasmessa all'Ufficio competente all'istruttoria individuato ai sensi dell'art. 11, comma 2 del presente regolamento lo stesso giorno in cui viene acquisita al protocollo generale dell'Ente.

Art.8

Modalità di presentazione dell'istanza

1. L'istanza di cui al precedente articolo 7, deve essere presentata al Comune di San Marzano sul Sarno_ presso l'ufficio protocollo, sotto forma di ricorso, in quanto ai sensi dell'art. 17-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, è stabilito che *"il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa"*.
2. In conformità con quanto previsto al precedente comma 1, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo, ossia il procedimento di reclamo/mediazione è introdotto automaticamente con la presentazione del ricorso.
3. La notifica dell'istanza deve essere effettuate in conformità ad una delle seguenti modalità:
 - a mezzo di ufficiale giudiziario, secondo le modalità di cui all'art. 137 e ss, del c.p.c.;
 - mediante consegna diretta all'ufficio protocollo del Comune di Comune San Marzano sul Sarno;
 - a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell'istanza in plico *senza busta*, raccomandato senza avviso di ricevimento;
 - a mezzo pec all'indirizzo disponibile sul sito istituzionale dell'Ente.
4. Nell'ipotesi in cui il contribuente presenti esclusivamente istanza di reclamo, non contestuale alla proposizione del ricorso giurisdizionale, l'istanza di reclamo, eventualmente corredata dalla proposta di mediazione, redatta sulla base dello schema tipo di atto di reclamo e di accesso alla mediazione, allegata al presente regolamento, è presentata al Comune nei modi di cui al precedente comma e nei termini di cui all'art. 9.

Art.9

Termini di presentazione della mediazione

1. Il ricorso, come inquadrato dal precedente articolo 8, deve essere presentato al Comune di San Marzano sul Sarno, presso l'ufficio protocollo, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto che si intende

impugnare.

2. Al termine di proposizione del ricorso/istanza di reclamo-mediazione, si applicano le disposizioni relative alla sospensione dei termini processuali, nel periodo feriale.

Capo II *La procedura di mediazione*

Art. 10 **Effetti della presentazione dell'istanza di mediazione**

1. La presentazione del ricorso, che costituisce l'istanza di mediazione produce i seguenti effetti:
 - la notifica dell'istanza produce l'effetto di interrompere il decorso del termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto,
 - apre una fase amministrativa della durata di 90 (novanta) giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento di reclamo/mediazione,
 - sospende, per un periodo di 90 (novanta) giorni i termini di impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di chiamare in giudizio l'ufficio Tributi, obbligandolo ad avviare una fase amministrativa, nel corso della quale le due parti sono tenute a verificare se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della controversia.
3. Il periodo di 90 (novanta) giorni in cui si svolge il procedimento di reclamo/mediazione prende avvio con la notifica del ricorso e termina con l'accordo tra le parti o con la costituzione in giudizio del ricorrente, qualora non si pervenga all'accordo.
4. La sospensione dei termini per la presentazione del ricorso, è pertanto finalizzata all'esame del reclamo e dell'eventuale proposta di mediazione, con l'obiettivo di evitare, in caso di esito positivo, che la causa sia portata a conoscenza del giudice tributario.
5. Il ricorso è improcedibile, in conformità al comma 2 dell'articolo 17-bis, pertanto la costituzione in giudizio del ricorrente può avvenire solo dopo che sia decorso il termine per lo svolgimento dell'istruttoria.

Art. 11 **Trattazione dell'istanza**

1. L'ufficio comunale competente a valutare la fondatezza dei motivi di reclamo e la proposta di mediazione, nel formulare l'eventuale controproposta dovrà perseguire l'interesse pubblico nel rispetto dei principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività e trasparenza e dovrà, altresì, attenersi ai seguenti criteri:
 - eventuale incertezza delle questioni controverse;
 - grado di fondatezza e sostenibilità della pretesa;
 - principio di economicità dell'azione amministrativa;
 - indirizzo giurisprudenziale sulla questione oggetto di contestazione, il quale, ove costantemente favorevole alla posizione dell'Ente impositore, determinerà il rigetto del reclamo da parte del Comune.
2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 4 del D.lgs 546/1992 e ss.m.ii., il reclamo e/o la proposta di mediazione sono esaminati dal "mediatore tributario comunale", individuato ai sensi del comma successivo, il quale si avvale anche del supporto tecnico degli uffici competenti per materia ed opera in conformità alle specifiche disposizioni che disciplinano la singola entrata tributaria.
3. Il/I "mediatore/i tributario comunale" (di seguito, il/i mediatore/i) viene/vengono individuato/i

dalla Giunta Comunale tra i dipendenti dell'Ente in possesso delle necessarie "competenze tecniche".

4. Il conferimento dell'incarico di mediatore non comporta maggiori oneri a carico del Comune né modifica l'inquadramento giuridico ed economico del soggetto a cui lo stesso viene conferito.

Art. 12 **Esame dell'istanza**

1. In via preliminare, l'ufficio verifica che l'istanza contenga tutti gli elementi necessari ai fini della sua trattazione compresi quelli di cui all'art. 7 del presente regolamento.
2. Il Comune, esaminata preliminarmente l'istanza, provvede alla conclusione del procedimento di reclamo entro il termine massimo previsto dalla legge. Il predetto termine è soggetto alla sospensione feriale ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 2, ultimo periodo del Decreto Legislativo n. 546/1992.
3. Accertata l'ammissibilità dell'istanza, l'ufficio verifica l'impossibilità di procedere all'annullamento dell'atto impugnato, ma la contestuale possibilità di procedere alla mediazione.
4. Il responsabile del procedimento relativo all'istruttoria di riesame, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione del contribuente, entro i 60 giorni dalla notifica del reclamo, comunica i motivi ostativi al suo accoglimento tramite pec, assegnando l'ulteriore termine di cinque giorni per eventuali ulteriori controdeduzioni e la presentazione di eventuali ed ulteriori documenti utili.
5. Nell'ipotesi in cui il reclamo contenga anche una proposta di mediazione, l'Ufficio con il provvedimento interlocutorio di cui al precedente comma comunica le eventuali osservazioni sulla stessa e formula una eventuale controproposta, ovvero specifica le eventuali condizioni alle quali la stessa può essere accolta; sulla controproposta dell'Ufficio il contribuente si esprime entro il termine di 5 (cinque) gg.;
6. Laddove il contribuente, nel termine di 5 (cinque) gg. chiede di essere sentito, l'ufficio ne dispone la convocazione entro i successivi cinque giorni, del contraddittorio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal responsabile di cui all'art. 11, comma 2, dal contribuente e da un dipendente di categoria C che svolge le funzioni di verbalizzante. Il contribuente può essere assistito o può delegare a comparire un proprio procuratore. Nell'ambito dello stesso contraddittorio può essere formalizzato l'accordo di mediazione. Il verbale deve contenere gli elementi minimi previsti dall'art. 13 comma 5.
7. Nell'ipotesi in cui il contribuente presenta esclusivamente istanza di reclamo non contestuale alla proposizione del ricorso giurisdizionale, ferme restando tutte le prescrizioni regolamentari di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5, il Comune ha, comunque, l'obbligo di pronunciarsi sulla stessa entro il termine massimo di cinque giorni dalla scadenza del termine per proporre il ricorso dinanzi la Commissione tributaria competente, sempreché l'istanza di reclamo sia stata presentata dal contribuente entro trenta giorni dalla notifica dell'atto impositivo. Tale procedura garantisce la tutela dell'affidamento e della buona fede sanciti dall'art. 10 dello Statuto del contribuente.
8. Il riesame effettuato a seguito della proposta di mediazione deve perseguire l'interesse pubblico nel rispetto dei principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività e trasparenza e deve rispondere ai seguenti quattro criteri specifici:
 - eventuale incertezza delle questioni controverse,
 - grado di sostenibilità della pretesa,
 - principio di economicità dell'azione amministrativa,
 - indirizzo giurisprudenziale sulla questione oggetto di contestazione, il quale, ove costantemente favorevole alla posizione dell'Ente impositore, determinerà il rigetto del reclamo da parte del Comune

Art. 13

Accordo di mediazione

1. Il Responsabile di cui all'art. 11, comma 2, qualora l'accordo di mediazione non sia stato sottoscritto in fase di contraddittorio, almeno dieci giorni prima della scadenza della data di deposito del ricorso presso la Commissione tributaria competente, comunica, al contribuente i termini di accettazione della proposta di mediazione, eventualmente riformulata ai sensi del superiore articolo 12, commi 3, 4 e 5, e lo invita alla sottoscrizione dell'atto di mediazione che deve avvenire entro i successivi cinque giorni. La proposta di mediazione, laddove non formalizzata nel corso del verbale di cui all'art. 12, comma 3, 4 e 5, viene trasmessa al contribuente tramite pec.
2. Nell'atto di mediazione vengono indicati gli importi rideterminati, specificando il dovuto in termini di tributo, interessi e sanzioni entro i limiti fissati dalle norme vigenti.
3. E' ammesso il pagamento rateale delle somme nei termini e nei limiti di cui al vigente Regolamento comunale sulla rateizzazione spontanea delle entrate comunali e sulle compensazioni; in tale ipotesi, all'atto di mediazione è allegato un prospetto delle somme dovute, del piano di scadenza delle singole rate e degli interessi calcolati.
4. L'atto di mediazione, anche in caso di accoglimento parziale del reclamo, riconosce al contribuente il beneficio della riduzione delle sanzioni dovute nella misura prevista dalla legge.
5. Il verbale, che riporta le procedure che hanno consentito alle parti di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia, deve indicare i seguenti elementi:
 - le modalità con cui si è pervenuti all'accordo,
 - l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione, ossia l'ammontare del tributo, degli interessi e delle sanzioni,
 - le modalità di versamento degli stessi,
 - le eventuali modalità di rateizzazione.

Art. 14

Perfezionamento dell'accordo di mediazione

1. Il perfezionamento dell'accordo di mediazione avviene nel rispetto delle seguenti modalità:
 - pagamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, dell'importo dovuto per la mediazione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata;
 - in caso di rateazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi al saggio legale vigente al giorno del pagamento della prima rata, calcolati in tale data e fino alla scadenza di ciascuna rata;
 - con la sottoscrizione dell'accordo stesso, se la controversia ha ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della richiesta di restituzione di somme.
2. E' ammesso il pagamento rateale delle somme nei termini e nei limiti di cui al vigente Regolamento comunale sulla rateizzazione spontanea delle entrate comunali e sulle compensazioni; in tale ipotesi, all'atto di mediazione è allegato un prospetto delle somme dovute, del piano di scadenza delle singole rate e degli interessi calcolati.
3. Quando il perfezionamento della mediazione riguarda la richiesta di restituzione di somme di denaro, l'accordo costituisce il titolo per il pagamento delle somme dovute a favore del contribuente. Tale documento consente che venga data esecuzione al pagamento concordato, rappresentando titolo per l'azione esecutiva davanti al giudice ordinario.
4. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità dell'accordo di mediazione concluso tra il Comune ed il contribuente.

Art. 15

Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale

1. In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22, del D. Lgs. n. 546/92.
2. Qualora l'ufficio proceda all'accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può comunque costituirsi in giudizio, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1, per avanzare pretese in ordine a quanto non concordato.

Art. 16

Provvedimento di diniego

1. Il provvedimento di diniego riporta le ragioni, di fatto e di diritto, che stanno alla base della pretesa tributaria.

Art. 17

Irregolarità nel perfezionamento della definizione.

1. Costituiscono irregolarità nel perfezionamento della definizione le seguenti ipotesi:
 - versamento dell'intera somma o della prima rata in misura inferiore a quella dovuta;
 - mancato o tardivo versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata;
 - mancata prestazione della garanzia quando richiesta.In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione di cui al comma 1, l'Ufficio Tributi valuta la sussistenza dell'interesse pubblico al perfezionamento della procedura di mediazione.
2. Qualora permanga l'interesse pubblico al perfezionamento della mediazione, il funzionario responsabile del tributo, invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di 10 (dieci) giorni per adempiere. La regolarizzazione avviene mediante:
 - a) versamento della eventuale somma ancora dovuta e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del versamento;
 - b) prestazione della garanzia in caso di rateizzazione (qualora richiesta);
 - c) dichiarazione con la quale il contribuente conferma la volontà di perfezionare la mediazione.
3. Nel caso in cui non sussista l'interesse pubblico al perfezionamento della mediazione ovvero in caso di mancata regolarizzazione da parte del contribuente, l'Ufficio Tributi prende atto del mancato perfezionamento dell'accordo, con la conseguenza che il contribuente potrà far valere la propria pretesa solo in sede giudiziale.

TITOLO II

INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO

Art. 18

Costituzione in giudizio del ricorrente

1. In caso di provvedimento negativo nei confronti dell'istanza di mediazione o di accoglimento parziale della stessa, il contribuente può continuare la controversia in sede giudiziale.
2. Al fine di instaurare il contenzioso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 546/92.

Art. 19

Capacità di stare in giudizio

1. Quando il valore della controversia sia superiore al limite di 3.000,00 (tremila) euro, il ricorrente è tenuto a dotarsi di assistenza tecnica, ossia da un difensore abilitato.

2. Nell'ipotesi di controversia superiore ad euro 3.000,00 (tremila), l'istanza di mediazione dovrà essere sottoscritta anche dal difensore abilitato.

Art. 20

Decorrenza del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente

1. Per la costituzione in giudizio di cui al precedente articolo 19, il termine di 30 (trenta) giorni, decorre dal giorno successivo a quello di compimento dei 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'istanza da parte del Comune.
2. Il ricorso depositato deve essere conforme a quello consegnato o spedito con l'istanza di mediazione, diversamente il ricorso è inammissibile.

Art. 21

Deposito del ricorso

1. Il deposito del ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dallo scadere dei 90 (novanta) giorni entro i quali viene esperita la procedura di mediazione.

Art. 22

Spese di giudizio

1. In caso di perfezionamento dell'accordo a seguito di mediazione, le spese restano a carico della parte che le ha sostenute.

TITOLO III

Il diritto di interpello

Art. 23

Presentazione dell'istanza di interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
2. L'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria ai casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 27.
5. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano o per via telematica attraverso Posta elettronica certificata.
7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 24
Istanza di interpello

1. L'istanza d'interpello, a pena di inammissibilità, deve contenere:
 - a) i dati identificativi del contribuente: nome e cognome, o denominazione sociale, e codice fiscale, o partita Iva, ed eventualmente del suo rappresentante legale;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale, per il quale sussistono obiettive condizioni di incertezza applicativa ed interpretativa della norma di riferimento o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) l'indicazione del domicilio del contribuente o del suo legale rappresentante oppure l'elezione di altro recapito quale domicilio, presso il quale devono essere effettuate - anche via fax o posta telematica (e-mail) - le comunicazioni del Comune;
 - d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - f) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
2. L'istanza deve quindi prospettare per il proprio caso specifico, in modo chiaro ed univoco, la soluzione interpretativa, che si intende adottare sul piano giuridico. La mancanza di tale descrizione non determina l'inammissibilità dell'istanza, se ricorrono i requisiti di cui al precedente comma 1, ma non dà però luogo alla formazione del silenzio-assenso, di cui al successivo articolo 7 comma 2.
3. In caso di mancata sottoscrizione o di mancata indicazione degli elementi, di cui al comma 1, il Comune può invitare l'istante a regolarizzare la propria domanda entro 30 (trenta) giorni dall'invito. In tal caso, ai fini della decorrenza dei termini, di cui al successivo articolo 26, l'istanza si considera regolarmente presentata alla data in cui avviene formalmente la regolarizzazione.
4. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
5. Nel caso in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di trenta giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è effettuata.
4. L'istanza è inammissibile se:
 - a. è priva dei requisiti di cui al comma i lettere a) e b)
 - b. non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 24, comma 5;
 - c. non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 24, comma 1;
 - d. ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e. verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - f. il contribuente invitato ad integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Art. 25
Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e debitamente motivata, sottoscritta dal Funzionario Responsabile del tributo deve essere comunicata al contribuente, a mezzo servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite fax o posta telematica (e-mail) presso i recapiti indicati nell'istanza medesima, entro 90 giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello, ovvero entro la data in cui l'istanza è stata regolarizzata ai sensi del precedente articolo 25, comma 3.

2. In caso di adempimento fiscale, al quale il contribuente deve provvedere in data anticipata rispetto al termine di cui al comma 1, la risposta scritta può essere fornita con la sola indicazione del comportamento che il contribuente deve tenere, fatta salva la successiva comunicazione della risposta formalmente motivata sempre entro il termine suddetto.
3. Il Comune può richiedere all'istante di integrare la propria domanda, presentando anche un'ulteriore documentazione; in tal caso, la richiesta integrativa interrompe il termine, di cui al comma 1, che inizia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa, consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza d'interpello.
4. Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo od oggettivo, o per la mancata regolarizzazione nel termine assegnato, il Comune ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine suindicato, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.

26

Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha inoltrato l'istanza di interpello, limitatamente al caso concreto e personale nella stessa prospettata. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente, purché siano riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa, precedentemente data, nella risposta del Comune.
2. Qualora la risposta su istanze regolarmente presentate ed ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'art. 25, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 26, comma 1 e cioè di 90 (novanta) giorni, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Limitatamente alla questione o fattispecie oggetto di interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Posta elettronica certificata, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Se il contribuente, prima della rettifica di cui al comma precedente, si è già uniformato all'interpretazione ricevuta in precedenza (ovvero in caso di mancata risposta, a quella da lui prospettata nell'istanza) nessuna pretesa può essere avanzata dal Comune né per il recupero dell'imposta né per le sanzioni. Se, invece, il contribuente non si adegua ai comportamenti prescritti dal Comune, anche in seguito alla rettifica, il Comune stesso procede al recupero della maggiore imposta eventualmente dovuta e i relativi interessi, senza l'applicazione delle sanzioni.
6. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 Norme transitorie

1. A decorrere dall'applicazione del presente regolamento sono abrogate le disposizioni e gli altri regolamenti comunali in contrasto con le previsioni contenute in questo atto.

Art. 28 Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applica la normativa vigente in materia ed in particolare:

- decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156;
 - legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente;
 - decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473;
 - ogni altra disposizione di legge vigente in materia.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovra ordinata.

Comune di San Marzano sul Sarno

Proposta di deliberazione n. 46 del 24-11-2016


Oggetto: Regolamento Comunale per la disciplina dell'istituto del reclamo, mediazione e interpello.
Approvazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto dott. Giuseppe Bonino, nella sua qualità di Responsabile del Settore Finanze e Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere in ordine alla regolarità tecnica

San Marzano sul Sarno, 11

Il Responsabile del Settore
dott. Giuseppe Bonino

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by 'B' and 'O', written over a horizontal line.



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

PROVINCIA DI SALERNO

REVISORE DEI CONTI

Verbale N. 8 del 24/11/2016

il Revisore dei Conti, Dott. Roberto Celano del Comune di San Marzano sul Sarno (SA), ricevuto in data odierna, proposta di deliberazione, n. 46 del 24.11.2016 ad oggetto "Regolamento comunale per la disciplina dell'istituto del reclamo, mediazione e interpello. Approvazione", per esprimere parere ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Revisore,

ESAMINATA

- la proposta di deliberazione a firma del Sindaco avente ad oggetto "Regolamento comunale per la disciplina dell'istituto del reclamo, mediazione e interpello. Approvazione" e l'allegato regolamento composto da n. 28 articoli;

VISTI:

- il D.Lgs 156 del 24.09.2015;
- l'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

RISONTRATO che il regolamento proposto è conforme alla normativa introdotta in materia;

Tenuto conto del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Finanze e Servizi alla persona;

esprime

- per quanto di sua competenza, parere favorevole all'approvazione del Regolamento comunale per la disciplina dell'istituto del reclamo, mediazione e interpello composta da n. 28 articoli.

San Marzano sul Sarno 24.11.2016

Il revisore dei Conti

Dott. Roberto Celano

COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO
PROVINCIA DI SALERNO

**QUINDICESIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DEL RECLAMO,
MEDIAZIONE E INTERPELLO. APPROVAZIONE.**

PRESIDENTE SILVIO OLIVA: Relaziona il Sindaco.

SINDACO COSIMO ANNUNZIATA: Grazie Presidente. Io credo che con questo ordine del giorno, aggiungiamo un altro tassello importante al rapporto tra contribuente cittadino e amministrazione comunale. Vi preannuncio che a breve porteremo all'attenzione di questo consiglio anche la rottamazione dei ruoli esattoriali così come previsto dalla Legge di Bilancio 2016 per il 2017. Tornando all'argomento in questione, in sintesi tengo a precisare che, istituendo il regolamento comunale per la disciplina del reclamo, mediazione e interpellato, diamo la possibilità a chiunque sia interessato, prima di ricorrere a livelli di giudizio superiore, di definire eventuali controversie con l'ente fino all'importo di ventimila euro. Riferisco che ad oggi in materia di contenziosi per tributi comunali abbiamo un numero molto esiguo di ricorsi presentati alle commissioni tributarie, con l'entrata in vigore di questo nuovo regolamento siamo certi che azzereremo del tutto il ricorso a organismi esterni superiori che molto spesso in caso di soccombenza gravano ulteriormente sulle tasche dei cittadini. Ecco perché abbiamo immaginato e messo in atto la procedura della mediazione per la quale invito tutti a un voto unanime. Grazie.

PRESIDENTE SILVIO OLIVA: Se non vi sono interventi in merito procediamo alla votazione.

SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE CON IL SEGUENTE ESITO:

PRESENTI: N. 14

ASSENTI: N. 3 (CONSIGLIERI: COLOMBA FARINA, TERESA PALMA, ANDREA ANNUNZIATA).

VOTI FAVOREVOLI: N. 10

ASTENUTI: N. 4 (CONSIGLIERI: VINCENZO MARRAZZO, PASQUALINA FORSELLINO, FILOMENA FALLO, ANGELA MARIA CALABRESE).

LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE E' APPROVATA.

IL CONSIGLIO COMUNALE TERMINA ALLE ORE 19:15.



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

PROVINCIA DI SALERNO

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Silvio Oliva

Silvio Oliva



IL SEGRETARIO GENERALE

Paola Pucci

Paola Pucci

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

San Marzano sul Sarno, li 11 GEN. 2017



Il Pubblicatore on-line

Giuseppe Franza

Giuseppe Franza

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Settore, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000);

San Marzano sul Sarno, li 11 GEN. 2017

Il Responsabile del Settore

Francesco Barretta

su relazione del responsabile delle pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 11 GEN. 2017 al 25 GEN. 2017 ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000).

San Marzano sul Sarno, li _____

Il Segretario Generale

Paola Pucci

Trasmessa al settore _____ in data _____ per l'esecuzione ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. N. 267/2000.

San Marzano sul Sarno, li _____

Per ricevuta



Il Responsabile del Settore

Francesco Barretta

Francesco Barretta